

MANOVRA, LA CAMERA APPROVA 6 ORDINI DEL GIORNO PER IL COMPARTO SICUREZZA: DECISIVA L'AZIONE DELLA CONSULTA SICUREZZA

Votati e approvati alla Camera dei Deputati, nell'ambito del via libera definitivo alla manovra finanziaria, sei Ordini del Giorno richiesti da tutto il Comparto Sicurezza e Difesa per salvaguardare, dal 2011, le nostre retribuzioni, soprattutto in materia di incrementi stipendiali legati agli avanzamenti di carriera e di assegni funzionali.

Fondamentale e documentata e' stata l'azione della Consulta Sicurezza che, unitamente alla mobilitazione avviata assieme alle altre OO.SS. e ai Cocer, ha intessuto una indispensabile rete di contatti con parlamentari di maggioranza ed opposizione per elaborare nel modo migliore gli Ordini del Giorno che ci riguardano.

Vitale, a tale riguardo, il superamento della limitazione del comma 1 articolo 9, laddove e' stato stabilito che occorre riferirsi, per quel che riguarda il cosiddetto tetto retributivo, non al trattamento economico dei singoli dipendenti, ma alla spesa complessiva delle rispettive Amministrazioni.

Su questo punto, la Consulta Sicurezza – attraverso gli amici del SAP - ha inviato una proposta di emendamento all'onorevole Saglia. Non essendo possibile emendare il testo, e' stata ottenuta soddisfazione con **l' Ordine del Giorno 9/3638/61 (Cicu, Fallica, De Angelis, Saglia, Holzmann, Marini Giulio, Mazzoni, Speciale, Cirielli, Moles)** che riportiamo tra gli allegati. La nostra organizzazione ha potuto contare, da questo punto di vista, anche sulla sensibilita' del Presidente Casini e dell'on. Cesa, ai quali abbiamo trasmesso le nostre proposte.

E in questo senso va letta anche la nota inviata nei giorni scorsi all'on. Fiano, responsabile sicurezza del Pd, inerente la necessita' di una attestazione formale e ufficiale dell'esclusione dei compensi accessori relativi a trasferimenti, missioni, presenza qualificata, lavoro straordinario, assegno di funzione e indennita' pensionabile dal tetto della retribuzione complessiva imposta come limite di riferimento: si veda **l'Ordine del Giorno 9/3638/14 (Fiano)** che riprende in toto i nostri rilievi, contenuti nell'indicata nota.

Rilevante pure **l' Ordine del Giorno (9/3638/1 Ascierio)** relativo al trattamento di fine rapporto - indennita' di buonuscita.

Ovviamente, come stiamo sostenendo con coerenza da settimane, la manovra finanziaria nel suo complesso non e' positiva per il Comparto Sicurezza e questi Ordini del Giorno, frutto esclusivo della nostra azione e della nostra mobilitazione, sono in primo luogo una necessaria e fondamentale difesa dei diritti acquisiti. La battaglia della Consulta Sicurezza continua...

A.C. 3638

ORDINI DEL GIORNO

Conversione in legge, con modificazioni, del 78, recante misure urgenti in materia decreto-legge 31 maggio 2010, n. di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

N. 1.

PARTE PRIMA

Seduta del 28 luglio 2010

La Camera,
premessi che:

il decreto-legge in esame, all'articolo 12, comma 10, prevede che, con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2011, il computo dei trattamenti di fine servizio (TFS) di tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 196, avvenga in base a quanto 3, della legge 31 dicembre 2009, n. previsto dall'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto (TFR), con applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento; tale prescrizione s'inquadra nel contesto di una serie di interventi mirati a limitare la spesa pubblica e quindi è volta ad assicurare risparmi nei TFS corrisposti ai propri dipendenti dalle citate amministrazioni;

la norma in esame è applicabile anche al personale del comparto sicurezza e difesa e a quello del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, caratterizzato da un'acclarata specificità di stato giuridico e/o di impiego – che comporta la sottoposizione a rinunce, rischi e disagi non comparabili con quelli richiesti agli altri pubblici dipendenti – e conseguentemente titolare di un assetto retributivo e previdenziale complesso e peculiare;

in tale contesto, specie per il personale in argomento, è indispensabile assicurare che la disposizione in esame, necessariamente espressa in termini generali e concettuali, sia applicata in maniera equa, conforme alla volontà del legislatore e coerente con il quadro normativo complessivo,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di fornire con riguardo all'articolo 12, comma 10 del decreto-legge in esame, con riferimento al personale delle Forze armate e di polizia nonché del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, un'interpretazione in linea con i principi ispiratori della norma stessa, in particolare al fine di chiarire inequivocabilmente che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, il TFS (indennità di buonuscita) del predetto personale discenderà dalla sommatoria di due quote:

la prima determinata integralmente secondo le preesistenti disposizioni, prendendo a riferimento le voci utili dell'ultima retribuzione percepita in servizio e l'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 2010;

la seconda determinata con le modalità previste dall'articolo 2120 del codice civile, prendendo a riferimento l'anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 2011 alla data del congedamento e, a meno di diverso accordo con le rappresentanze del personale interessato, tutte le

somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del servizio, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto erogato a titolo di rimborso spese;
in particolare le modalità di dettaglio per il computo della seconda quota e le connesse modalità di contribuzione dovranno essere fissate entro il 31 dicembre 2010 di concerto con le rappresentanze del personale interessato, anche al fine di individuare analiticamente le voci retributive per le quali dal 1° gennaio 2011 la contribuzione potrà essere rapportata a una base maggiorata del 15 per cento, allo scopo di assicurare con riferimento a detta quota un beneficio corrispondente a quello dell'aumento figurativo dei «sei scatti di stipendio» previsto dalla normativa applicabile per il calcolo della prima.
9/3638/1Ascierto. .

La Camera,
premessò che:

questa manovra economica penalizza enormemente il comparto sicurezza e difesa;
tra gli aspetti particolarmente penalizzanti sotto il profilo del trattamento economico risulta essere l'articolo 9, comma 21, del testo in esame;

l'articolo 8, comma 11- *bis*, recita testualmente: « Al fine di tenere conto della specificità del comparto sicurezza-difesa e delle peculiari esigenze del comparto del soccorso pubblico, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 80 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2011 e 2012 destinato al finanziamento di misure perequative per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco interessato alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 21. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, sono individuate le misure e la ripartizione tra i Ministeri dell'interno, della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali delle risorse del fondo di cui al primo periodo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»,

impegna il Governo:

a fornire formale interpretazione della norma prevista all'articolo 8, comma 11- *bis*, al fine di un esaustivo chiarimento circa la natura delle «misure perequative» di cui trattasi ed in particolare in che modo esse incideranno sulle posizioni dei singoli operatori;

a valutare la possibilità di escludere i compensi accessori relativi a trasferimenti, missioni, presenza qualificata, lavoro straordinario, assegno funzionale e indennità pensionabile dal tetto della retribuzione complessiva per l'anno 2010, imposta come limite di riferimento dal provvedimento in esame per il comparto sicurezza e difesa.

9/3638/14Fiano. .

La Camera,
premessò che:

dopo la pesante sforbiciata inflitta al comparto della Polizia 133 del 2008 – meno 492 milioni di euro – il di Stato dalla legge n. provvedimento in titolo taglia ulteriormente le risorse del 10 per cento – meno 65 milioni di euro – per un totale di 557 mln di riduzione, pari al 35 per cento

del bilancio per il 2011;
risalendo all'ultimo disegno di legge di bilancio, la missione «Ordine pubblico e sicurezza» del Ministero dell'interno è quella che registrava l'unico segno negativo che neanche la somma algebrica delle variazioni di segno diverso dei diversi programmi ha potuto compensare (l'entità della riduzione ammontava a circa 270 milioni di euro, pari al 3,46 per cento delle risorse); le priorità «elettorali» assegnate alla sicurezza e all'ordine pubblico, i riconoscimenti pubblici del Governo verso ogni singolo operatore di polizia per i numerosi risultati conseguiti nella lotta al crimine ed alla mafie appaiono incongruenti ed improvvidi, ove misurati sui fatti; la ricaduta effettiva dei tagli è molto pesante per il comparto, non solo in materia di riconoscimenti economici, ma soprattutto sulle strutture e sulle risorse strumentali: è già prevista la chiusura di diversi Commissariati, tra i primi sacrificati comparirebbe quello di Chiaiano, in provincia di Napoli, vicino alla discarica, insieme a due Centri di formazione (Scuola di Campobasso e Centro di formazione linguistica di Milano); oltre il 60 per cento delle imbarcazioni, degli aerei e degli elicotteri operativi della polizia sono a terra per mancanza di manutenzione, di pezzi di ricambio, di carburanti; il fondo per l'acquisto di pistole, munizioni, giubbotti antiproiettile, armamenti per i Nocs è stato tagliato dell'80 per cento; i tagli e le riduzioni di spesa previste per il comparto della polizia non possono ritenersi adeguati all'attuazione dei programmi volti al contrasto della criminalità ed alla tutela dei cittadini e del territorio, oltre che di efficace prevenzione in ordine ai reati; le risorse economico-strumentali a concreta disposizione delle forze di polizia non possono che ritenersi lontane ed inadeguate rispetto alle esigenze indicate e ciò è strettamente connesso con il rispetto e la dignità delle medesime,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rimodulare, nei termini e con le modalità disposti dall'articolo 2 del decreto-legge in esame, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze in modo da ripristinare, almeno in parte, le risorse della missione 007 – Ordine pubblico e sicurezza
9/3638/49Paladini, Borghesi, Cambursano.

La Camera,
premessi che:
il comma 14 dell'articolo 6 dispone una riduzione pari al 20 per cento delle spese sostenute nel 2009 dalle amministrazioni pubbliche per «l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi»;
l'Italia detiene l'assurdo primato del maggior numero di auto di rappresentanza: sarebbero, secondo le stime del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, oltre 90.000; al secondo posto, ma piuttosto distanziati, gli Stati Uniti d'America, con 72.000, seguiti dalla Francia, con 63.000, al quarto posto il Regno Unito con 56.000, la Germania con 55.000, la Turchia con 51.000, la Spagna con 42.000, il Giappone con 30.000, la Grecia con 30.000;
nel primo trimestre del 2010, l'aumento del numero delle auto blu è proseguito con un trend positivo pari a + 0,6 punti percentuali, nonostante una disposizione che fin dal 1991 ne limita l'uso ai soli ministri, sottosegretari e ad alcuni direttori generali;
il costo complessivo di queste autovetture – sempre secondo lo stesso Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione – è di oltre 4 miliardi di euro l'anno, di cui un miliardo per consumi, assicurazione, manutenzione e noleggi, gli altri tre miliardi sono spesi per gli addetti al parco auto;

pur nella consapevolezza dei costi intrinseci e di funzionamento della democrazia, non di meno è bene riconoscere l'uso proprio ed efficiente dall'abuso degli strumenti e dei simboli della rappresentanza, in particolare verso quelli che risultano particolarmente invisibili ai cittadini, nel momento in cui sono richiesti loro enormi sacrifici e la dignità delle istituzioni risulta adombrata; le misure di razionalizzazione dei costi delle istituzioni, ove attuate con severità ed efficacia, possono assolvere compiti di varia natura – sollievo per le casse statali, riavvicinamento della «casta» ai cittadini, liberazione di risorse per altri e primari settori in sofferenza, cui l'azione di governo potrebbe destinare maggiori risorse, quali la sicurezza e la giustizia,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di intervenire in maniera ben più decisa, nella predisposizione del disegno di legge di bilancio, sulla riduzione delle spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, disponendo una percentuale di riduzione pari almeno al 70 per cento, mantenendo le medesime esclusioni inerenti il Corpo dei vigili del fuoco ed i servizi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici;

a valutare, inoltre, l'opportunità di introdurre il divieto, per tutte le amministrazioni pubbliche, di noleggio di autovetture con autista.

9/3638/50 Scilipoti, Borghesi, Cambursano.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 9, comma 21, del disegno di legge in esame, reca tre interventi comportanti effetti negativi sul trattamento economico dei dipendenti pubblici in regime di diritto pubblico. In particolare: blocca per il triennio 2011-2013 l'adeguamento automatico dei dirigenti in regime di diritto pubblico; blocca per il medesimo periodo e per lo stesso personale l'attribuzione di classi e scatti di anzianità; sancisce i soli effetti giuridici per le progressioni di carriera comunque denominate disposte nel triennio, sia per i dirigenti non contrattualizzati sia per il personale contrattualizzato;

il comma 11-*bis* dell'articolo 8, prevede, allo scopo di tutelare la specificità del comparto sicurezza e difesa e di quello del soccorso pubblico, l'istituzione di un fondo di 80 milioni di euro, per il solo biennio 2011 e 2012, per il finanziamento di misure perequative in favore del personale delle Forze armate e di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, volte a compensare gli effetti di cui al citato comma 21 dell'articolo 9;

la relazione tecnica al disegno di legge in esame non determina con esattezza i risparmi attesi dall'applicazione dell'articolo 9, comma 21, con riguardo al comparto sicurezza e difesa e a quello del soccorso pubblico, e non reca alcuna previsione con riferimento agli effetti finanziari derivanti dal blocco delle promozioni;

la dotazione di 80 milioni di euro del fondo di cui all'articolo 8, comma 11-*bis*, potrebbe, pertanto, risultare non sufficiente per garantire l'adozione, con il menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di efficaci e complete misure perequative delle previsioni del menzionato comma 21, in favore del personale dei citati comparti,

impegna il Governo:

se le condizioni di finanza pubblica lo consentiranno a verificare l'idoneità delle risorse di cui all'articolo 8, comma 11- *bis*, integrando, ove necessario, le stesse fino a consentire l'adozione di efficaci e complete misure perequative degli effetti di ciascuna delle disposizioni recate dall'articolo 9, comma 21, a tutela della specificità di *status* e di impiego del personale delle Forze armate e di polizia e di quello del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

se le condizioni di finanza pubblica lo consentiranno a prevedere adeguate risorse per il fondo di cui in premessa anche per l'ulteriore anno 2013, allo scopo di consentire l'adozione delle necessarie misure perequative anche in tale anno nel quale continuano a operare gli effetti dell'articolo 9, comma 21.

9/3638/60Fallica, Cicu, Cirielli, Moles, Saglia, De Angelis, Holzmann, Marini, Mazzoni, Speciale.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 9, comma 1, del disegno di legge in esame, prevede che, nel triennio 2011-2013, il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, ivi inclusi quelli di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche, come identificate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 196, non possa superare quello in godimento nell'anno 2010; 2009, n.

tale disposizione costituisce una misura di salvaguardia diretta a garantire il conseguimento dei risparmi nel settore dei redditi da lavoro dipendente erogati dalle citate amministrazioni correlati all'attuazione degli interventi di contenimento della spesa pubblica di cui al medesimo articolo 9 e che ad essa la relazione tecnica non riconnette alcun effetto finanziario diretto;

la suddetta disposizione, nel corso dell'*iter* parlamentare, è stata modificata nel senso di precisare che la determinazione del trattamento economico riferito all'anno 2010, quale limite retributivo di riferimento, va computato al «netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno (...), maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio»;

la nuova formulazione della disposizione non può che essere volta a evitare ingiustificate sperequazioni nei confronti del personale che, nel caso in cui il tetto retributivo fosse stato riferito al trattamento economico complessivo effettivamente goduto nell'anno 2010, per il solo fatto di essere destinatario nel citato triennio, per esigenze dell'amministrazione, di provvedimenti di destinazione ad altra sede di servizio o ad altro incarico, anche all'estero, non avrebbe potuto, al pari del personale destinatario di analoghi provvedimenti di impiego prima del 2011, vedere riconosciuti gli emolumenti e le indennità, anche di natura compensativa per le spese sostenute dal dipendente, previsti per la nuova posizione di impiego;

tale precisazione, in questo senso, risulta indispensabile per salvaguardare, fatti salvi i saldi complessivi, la specificità dello *status* giuridico e di impiego del personale delle Forze armate e di polizia e di quello del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, caratterizzato da una mobilità e flessibilità di impiego, sul territorio nazionale e all'estero, non riscontrabile in nessun altro settore del pubblico impiego, cui sono correlati specifici istituti retributivi volti a compensare i maggiori rischi e disagi, nonché il più elevato grado di professionalità richiesto per funzioni specialistiche; una diversa interpretazione porterebbe alla situazione paradossale per cui il militare appartenente ad un reparto non impiegato in missioni internazionali all'estero nell'anno 2010 ma che lo fosse nell'anno 2011 non risulterebbe destinatario di alcun compenso aggiuntivo, inclusa la diaria

di missione all'estero;
parimenti devono ritenersi non computabili ai fini del raggiungimento del tetto retributivo del 2010 le misure perequative, di cui all'articolo 8, comma 11-*bis*, per il personale delle Forze armate e di polizia e per quello del Corpo nazionale dei vigili del fuoco interessato alle disposizioni del comma 21 del medesimo articolo, giacché diversamente le citate misure perequative risulterebbero non erogabili,

impegna il Governo

a dare corretta interpretazione sistematica all'articolo 9, comma 1, e all'articolo 8, comma 11-*bis*, con specifico riferimento al personale delle Forze armate e di polizia, nonché a quello del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel senso che, nel rispetto dei saldi complessivi, quanto da esso percepito per compensi accessori connessi con lo svolgimento del servizio, assegni spettanti per l'assolvimento delle specifiche funzioni senza demerito, modifiche della posizione di impiego e misure perequative individuate con il previsto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, deve ritenersi non computabile ai fini del raggiungimento del tetto retributivo di cui alla medesima disposizione, il quale va considerato non come riferito al singolo dipendente ma al totale delle risorse utilizzate dalle singole amministrazioni per l'erogazione dei citati compensi. In particolare, devono quindi ritenersi escluse dal tetto retributivo di cui all'articolo 9, comma 1, oltre a quanto previsto dall'articolo 8, comma 11-*bis*, anche le indennità operative delle Forze armate, l'indennità pensionabile delle Forze di polizia, l'assegno funzionale e l'omogeneizzazione retributiva, gli incrementi stipendiali parametrali non connessi a promozioni, le indennità per trasferimento, missione e presenza qualificata in servizio.

9/3638/61Cicu, Fallica, De Angelis, Saglia, Holzmann, Marini Giulio, Mazzoni, Speciale, Cirielli, Moles. .